



REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

NEL COMUNE DI CETONA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 26 ottobre 2018

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 DEL 29/09/2020

Art. 1
OGGETTO

- 1) Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
- 2) Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno per il Comune di Cetona disciplinandone l'applicazione.
- 3) Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione del Comune nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 2
PRESUPPOSTO

- 1) Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive collocate nel Comune di Cetona di cui alla legge regionale in materia di turismo (L.R.T. n. 30/2003 e 86/2016 ss.mm.ii), di attività agrituristiche e degli alloggi locati ai fini turistici.
- 2) Per strutture ricettive si considerano a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, bed and breakfast, residenze della salute, beauty farm, affittacamere, attività ricettive a conduzione familiare, case per ferie, case e appartamenti per vacanze, unità ammobiliate adibite ad uso turistico (anche transitorio), residence, ostelli per la gioventù, attività di ricettive in esercizi di ristorazione, residenze d'epoca, alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica, attività ricettive in residenze rurali, foresterie per turisti, rifugi, aree di sosta, villaggi turistici, campeggi, campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche. Ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.
- 3) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi, o parti di essi, locati per uso turistico (cioè gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50).

Art. 3
SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Cetona.

Art. 4
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) Minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) Gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali nonché del Corpo dei Vigili del Fuoco o di Protezione Civile o delle Forze Armate in generale che si trovassero a soggiornare per motivi di servizio;
 - c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
 - d) Portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione.
 - e) Studenti in viaggio di istruzione o che soggiornano per ragioni di studio per periodi di formazione professionale attestati dalle università, scuole o enti di formazione.
- 2) L'imposta è applicata fino ad un massimo di 14 (quattordici) pernottamenti consecutivi.

Art. 5
MISURA DELL'IMPOSTA

- 1) L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'articolo 2.
- 2) La misura dell'imposta sono stabilite con apposita deliberazione di Giunta comunale da adottarsi entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Qualora entro tale termine le tariffe non venissero modificate si intendono confermate quelle vigenti.
- 3) L'imposta di soggiorno sarà applicata con decorrenza 01/01/2019

Art. 6
OBBLIGHI DEL GESTORE E DI ALTRI SOGGETTI

1. Il gestore della struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, affiggendo inoltre cartelli informativi in appositi spazi, e deve richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente. Si applicano le modalità di presentazione della dichiarazione definite dall'Amministrazione Comunale, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati, fino a quando sarà approvato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nel caso stabilisca una disciplina non compatibile con le modalità adottate.
4. Il gestore deve inoltre comunicare al Comune, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, perentoriamente entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, i seguenti dati:
 - a) il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente;
 - b) il relativo periodo di permanenza;
 - c) il numero di pernottamenti soggetti all'imposta;
 - d) il numero di soggetti esenti dal pagamento e la relativa motivazione in base al precedente articolo 3;
 - e) l'imposta dovuta.La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.
5. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
6. Entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il gestore deve pagare al Comune, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, per ciascuna struttura, l'imposta di soggiorno relativa al trimestre stesso, come indicato nel successivo articolo 7.
7. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

8. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto, ove richiesto ai sensi del successivo articolo 7, ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Cetona atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati.

9. Parimenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito nella Legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 180, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, e ai sensi dell'articolo 26 della Legge Regione Toscana 18 maggio 2018 n. 24, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento. Si applica quanto indicato nei precedenti commi del presente articolo.

Art. 7 **VERSAMENTI**

1. I soggetti di cui all'articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'Imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno alloggiato, o al proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, o ad agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori. Il gestore o i soggetti sopra citati provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo pagamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, come stabilito dal precedente articolo 6 del presente Regolamento.

2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.

3. Il gestore della struttura ricettiva, il proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, le agenzie o le società di gestione di intermediazione immobiliare e gli operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, effettuano il pagamento dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune o al soggetto incaricato della riscossione;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
- d) altri sistemi di pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

Art. 8 **DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO**

1) Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e l'amministrazione può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive a fornire e/o trasmettere documenti;
- b) inviare ai soggetti di cui all'articolo 3, co. 2 questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli firmati e compilati
- c) effettuare attività di controllo avvalendosi della Polizia Municipale finalizzata anche all'accertamento delle presenze turistiche effettive nella struttura.

2) I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui all'articolo n. 5, comma 1, le generalità degli ospiti evasori. L'adempimento di cui al presente

comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'articolo n. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 9

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni al presente Regolamento commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 6, comma 3, del presente Regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento **di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto (comma 1-ter D.Lgs. 23/2011, introdotto dal decreto legge 34/2020 convertito in legge 77/2020 con modifiche)**.

3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

4. Le sottoindicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 agosto 2000 n. 267:

a) in caso di omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'articolo 6, comma 1, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 25,00 a 300,00 Euro**;

b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 25,00 a 300,00 Euro**;

c) per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'articolo 6, comma 4, del presente Regolamento, alle prescritte scadenze ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 25,00 a 300,00 Euro**, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art 10

RISCOSSIONE COATTIVA

1) Le somme accertate dall'amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva dell'entrate comunali.

Art. 11

RIMBORSI

1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte funzionario comunale responsabile dell'imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Comune metterà a disposizione (su richiesta) dei soggetti versanti una apposita modulistica.

3) Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a Euro 6,00 (sei).

Art. 12

CONTENZIOSO

1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Art 13

FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA

1) Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Cetona.

2) Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14

PUBBLICAZIONE

1) Il regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cetona e sul sito web istituzionale nella sezione Regolamenti.

Art. 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1) Per particolari esigenze la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

2) Periodicamente potrà essere convocato un tavolo tecnico formato dall'amministrazione comunale e dalle principali associazioni maggiormente rappresentative delle strutture ricettive con finalità informative e di monitoraggio per proporre eventuali modifiche che dovranno però seguire per la loro adozione l'iter indicato dalle normative provinciale e regionale.

3) Per i fatti accaduti precedentemente all'entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano le disposizioni vigenti al momento dei fatti stessi.

4) Le modifiche di cui agli articoli 6, 7 e 9 entrano in vigore dalla data del 19 maggio 2020.

Art 16

DECORRENZA APPLICAZIONE IMPOSTA

L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre dal 01/01/2019.

Il presente regolamento, così come modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2020 tranne per le ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo precedente che entrano in vigore dalla data del 19 maggio 2020.